

Assoholding 24

Periodico d'informazione dell'Associazione delle holding italiane - Anno XIII - N. 3

Ottobre 2023

PIÙ CERTEZZE SULLA GLOBAL MINIMUM TAX

di Gaetano De Vito - Presidente Assoholding

La partecipazione di Assoholding alla consultazione sulla bozza del decreto ministeriale sulla Global Minimum Tax (GMT), chiusa il primo ottobre 2023, ci ha permesso di evidenziare alcune anomalie e suggerire miglioramenti, con lo scopo non solo di qualificare il testo e assicurare certezza nell'applicazione di questa complicata tassazione internazionale, ma anche di sollecitare un esame approfondito per il maggior contenimento possibile dei costi di compliance legati all'articolato percorso applicativo, soprattutto con riferimento ai gruppi interamente nazionali. Nello specifico il documento di Assoholding ha riguardato la sollecitazione a definire in modo più puntuale i criteri che determinano il concetto di controllo di una impresa, che deve essere inserita nel bilancio consolidato, atteso che i principi contabili nazionali e internazionali fanno riferimento al concetto di controllo aziendale non solo in presenza di partecipazioni di controllo, ma anche di contratti che generano una dipendenza dalla casa madre e pertanto un'influenza dominante da parte di quest'ultima.

Riteniamo che un approccio più definito sulla governance a livello di gruppo sia molto importante a prescindere e serva non solo a rendere più certa l'individuazione del presupposto di questa imposta minima internazionale, ma anche a sollecitare il legislatore nazionale ad intervenire con un aggiornamento della normativa in tema di controllo aziendale attraverso una completa rivisitazione delle norme sia del codice civile, sia del Testo unico sulla finanza.



La GloBE si gioca sui tax credit

Assoholding sostiene la riforma che modifica il calcolo dell'Imposta

Assoholding accoglie con interesse la proposta indicata all'art. 9, lett. d), della bozza di disegno di legge delega per la riforma fiscale, riguardante la possibilità di coordinarla con l'istituto del Global Anti-Base Erosion (Globe). Tra i propri obiettivi il GloBE si pone quello di garantire, attraverso una disciplina comune, un livello di imposizione effettiva, a livello globale, non inferiore al 15% (c.d. GMT - Global Minimum Tax), che entrerà in vigore a partire dal 2024 in più di 130 paesi, al fine di contrastare disallineamenti tra le diverse giurisdizioni in ambito Ocse. "Il punto di partenza del protocollo - spiegano da Assoholding - è rappresentato dall'individuazione dell'ETR ovvero della percentuale effettiva di imposta sostenuta dai gruppi con ricavi maggiori di 750 milioni nell'anno fiscale. Questi contribuenti, soggetti a queste regole, dovranno pertanto valutare attentamente gli incentivi fiscali ricevuti, in quanto gli stessi potrebbero impattare, in modo più o meno significativo sul calcolo dell'ETR". Per questo Assoholding ha sollecitato la possibilità di una revisione degli incentivi fiscali con una progressiva riduzione di quelli che impattano in modo negativo sulla determinazione della base imponibile della GMT come, ad esempio, la nuova "Patent Box" a beneficio di altri che non riducono il

tax rate. Al riguardo le regole GMT individuano infatti nei crediti d'imposta, come a esempio il tax credit su ricerca e sviluppo, una assimilazione a sovvenzioni cash che non hanno l'effetto di ridurre l'ETR e non esporre il gruppo al rischio di dover sostenere la Top up tax. Non impattando in misura negativa sulla determinazione dell'ETR l'accrescimento dei crediti d'imposta compensabili orizzontalmente con il cuneo fiscale avranno l'effetto di attrarre molti investimenti provenienti dall'estero ed evitare, contemporaneamente, una perdita di gettito da parte dello Stato italiano a beneficio delle altre giurisdizioni verso le quali in molti casi la Top up tax dovrà essere corrisposta. "Attenzione particolare - concludono i tecnici dell'Associazione delle holding - andrebbe poi riposta nella possibilità di acquisire crediti d'imposta anche su investimenti nei fattori ESG, anche avuto riguardo al fatto che gli investimenti sulla sostenibilità saranno negli anni a venire impegnativi e costosi per le imprese". In particolare, il credito d'imposta sull'attività di ricerca e sviluppo in tema di sostenibilità potrebbe essere finanziato anche dal mantenimento di un presupposto d'imposta individuato nell'inquinamento prodotto dalle aziende che danneggia la salute dei dipendenti, il quale, all'epoca, era stato individuato per l'Irap".

Un osservatorio sulla Global Minimum Tax

Assoholding promuove una ricerca per valutare gli effetti del prelievo

Il dibattito sulla Global Minimum Tax è tornato ultimamente alla ribalta anche in Italia. Nello scorso settembre infatti il Ministero delle Finanze ha promosso di promuovere una consultazione riguardo allo schema del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2523/2022 del 14 dicembre 2022 che introduce un meccanismo



La sede UE a Bruxelles

foto Di EmDec

di prelievo congiunto per le big company che operano all'interno degli stati membri e che fatturano a livello consolidato più di 750 milioni l'anno. Mentre l'orientamento generale mostra segnali di convergenza verso sistemi di tassazione armonizzati, tanto la dottrina quanto la giustizia tributaria non mancano di avanzare rilievi di funzionalità ed efficienza all'indirizzo della Global Minimum Tax. La rete globale delle holding nel merito si è mobilitata a più riprese promuovendo approfondimenti e pareri su una questione che rimane tra le più avvertite da parte dei gruppi societari. La valutazione

degli effetti del prelievo per le imprese e la contestuale analisi degli impatti sul sistema di imposizione sono i due principali obiettivi da una ricerca avviata negli scorsi mesi da Assoholding. Lo studio nei prossimi mesi dovrebbe consegnare un quadro d'indagine completo rispetto ai cinque milestone prescelti per la ricerca. “Abbiamo deciso di spaccettare – spiegano dal Centro Studi di Assoholding – gli effetti della Global Minimum Tax che ricadono sulle multinazionali da quelli che hanno ripercussioni dirette sui quadri di controllo fiscale nazionale. In parallelo

la ricerca si propone di indagare i comportamenti delle società derivanti dall'attivazione del prelievo. In ultimo ci siamo proposti di analizzare le sfide associate al prelievo tanto per i soggetti passivi che per gli enti accertatori”. Sul versante della metodologia da Assoholding hanno deciso di strutturare una ricerca su due li-

velli di indagine. “Il lavoro di analisi – aggiungono gli esperti - punterà a sistematizzare i contributi provenienti dagli studiosi di questa difficile materia e di attivare un approfondimento dei dati secondari come pagamenti a titolo di top up tax e decisioni di investimenti che offrono crediti d'imposta che non impattano sulla GMT. Il resto sarà demandato all'attività di indagine diretta portata avanti con l'ausilio di interviste e studio di case history. In questo modo contiamo di ottenere un quadro dettagliato sui modelli di Global Minimum Tax e la loro valenza a livello macroeconomico”.

STORIA DI UN PRELIEVO CONTROVERSO

Mercati sempre più globali e crescente velocità negli scambi commerciali hanno spinto le autorità statali a studiare un prelievo minimo per le multinazionali.

Il meccanismo impositivo sin dagli esordi si è proposto di frenare il fenomeno dello spostamento dei profitti verso giurisdizioni a bassa tassazione. D'altra parte la Global Minimum Tax continua a dividere riguardo ai suoi effetti per i mercati internazionali.

L'economista Michael Jensen nel 2013 aveva ipotizzato un “rischio di alterazione delle dinamiche della politica fiscale nazionale e del rapporto

tra governi e multinazionali”.

Nel tempo si sono aggiunti altri contributi di ricerca i quali hanno paventato il rischio che la tassazione limitasse la capacità di utilizzare la politica fiscale come strumento di sviluppo economico e di concorrenza. In un recente passato, ad animare il dibattito è stato anche lo studio di Correa Delgado del 2017 che ha analizzato il caso di una multinazionale delle telecomunicazioni alla quale, a seguito di ricorso, il tribunale ha dato ragione.

La conclusione dei giudici è che “le tassazioni minime dovrebbero essere applicate solo in caso di evasione fiscale deliberata”.

Patti di famiglia più flessibili

L'osservatorio Family Business di Assoholding propone una modifica della normativa

Il dato di partenza lo forniscono le rilevazioni statistiche su base nazionale. Numeri impietosi che rilevano una percentuale di sopravvivenza delle imprese in fase di passaggio alla seconda generazione di un esiguo 30%.

Dalla quarta generazione il valore scende a meno del 3%.

In Italia le imprese che ogni anno cedono il timone della guida agli eredi sono oltre 35 mila.

Dati alla mano, il nostro si conferma un paese scarsamente votato al cambio di vertice aziendale in famiglia e, stando ai riscontri provenienti dal Centro Studi dell'osservatorio "Family Business" istituito da Assoholding, non è soltanto una questione di cultura d'impresa.

All'origine del pesante ritardo accumulato ci sono anche ragioni di normative e fiscali.

Proprio sulla necessità di rivedere un impianto regolamentare datato l'Associazione delle holding ha elaborato un paper di riforma curato dai tecnici che seguono i passaggi generazionali delle imprese aderenti.

"La legislazione attuale – chiariscono gli esperti – non consente la stipula di un patto di famiglia verticale nell'ambito delle liquidazioni che

derivano da uno spostamento generazionale di società.

Assoholding ha formulato una proposta di modifica degli articoli del codice civile che regolano la materia cercando di favorire gli assegnatari che operano tramite un soggetto terzo disponente".

Il freno alla strutturazione di un patto di famiglia fluido secondo l'analisi dei tecnici è rappresentato dal vincolo legale che prevede la liquidazione delle quote in via esclusiva da parte degli assegnatari dell'impresa.

"Questa impostazione – aggiungono i tecnici – rischia di pregiudicare numerosi passaggi generazionali.

La prassi ci propone frequentemente casi nei quali l'assegnatario sia un soggetto giovane che non dispone delle risorse per la liquidazione delle quote e degli asset nei confronti dei legittimari non assegnatari".

Casi come quest'ultimo sono ricorrenti in un mercato come quello italiano dominato dalle PMI.

Il report di settore analizza anche i cambi generazionali repentini per i quali la possibilità di liquidazione delle quote in capo ad un soggetto differente dall'assegnatario può fare la differenza. Parecchie incongruenze figlie di una

normativa non più aderente agli scenari di mercato attuali.

"L'attribuzione della facoltà di liquidazione al disponente – aggiungono da Assoholding – può avvenire o tramite il pagamento all'assegnatario o direttamente agli eredi che non continuano con ruoli di guida.

L'impossibilità nel primo caso di configurare il pagamento come donazione rende meno semplice l'intermediazione rallentando il passaggio.

La seconda strada risulta ancora meno percorribile in quanto la normativa non contempla la possibilità di configurare il pagamento come donazione indiretta".

Le soluzioni prospettate da Assoholding passa da una modifica normativa che preveda espressamente la possibilità che le attribuzioni perequative provengano direttamente da atti compiuti dal disponente e non soltanto dagli assegnatari.

"È la conclusione principale – spiegano dal board tecnico dell'Associazione – alla quale siamo arrivati con lo studio. Il nostro paese in tema di passaggio generazionale ha bisogno di una spinta innovativa e di vedere crescere le competenze su un ambito che disegna in lungo e in largo il futuro dell'impresa".

CONTINUITÀ E INNOVAZIONE SONO LA BASE DEL SUCCESSO

Il futuro delle imprese giunte alla seconda generazione si gioca sul piano legale ma anche sulla capacità di gestire il passaggio in modo professionale.

A darne conferma sono i responsabili dell'osservatorio "Family Business" di Assoholding.

"Ci sono strumenti – chiariscono gli esperti – che una azienda non può eludere in fasi delicate come quella del cambio di guida.

Il passaggio generazionale si basa su un assessment preliminare dell'impresa che punta a valutare la situazione finanziaria, la governance e il posizionamento.

E' sulla scorta di queste informazioni che si struttura il

piano strategico che coinvolge la famiglia e il management".

Strumenti ma anche supporti spesso provenienti da consulenze esterne.

"Il fine di queste azioni – concludono dall'Associazione delle holding – è garantire una transizione che generi continuità e creazione di valore. La nuova leadership deve essere adeguatamente formata e preparata a prendere il controllo dell'impresa preservando i valori fondamentali e la cultura d'impresa. La continuità aziendale, indefinitiva, è essenziale per mantenere la fiducia dei clienti, dei dipendenti e degli investitori".

Scissioni con scorporo, cambiano le regole

Intervista ad Antonio Sibilia, tax consultant di Studio Legale e Tributario De Vito e Associati

Introdotta dall'art. 51, co. 3, del D.lgs. n. 19/2023 ed entrata in vigore a partire dal 22 marzo 2023, la recente implementazione nel Codice civile della disciplina sulla scissione mediante scorporo rappresenta un passaggio significativo nell'attuale ordinamento. Assoholding ha elaborato una circolare per fornire chiarimenti specifici sulla normativa. Antonio Sibilia è Tax Consultant dello Studio Legale e Tributario De Vito & Associati.

In cosa consiste l'operazione di scissione mediante scorporo introdotto nel Codice Civile ex art. 2506.1?

“Questa operazione consente di trasferire parte del patrimonio della scissa in una o più società di nuova costituzione, con la particolarità che le azioni o quote di quest'ultima sono assegnate alla scissa stessa e non, come accade nella scissione ordinaria ex art. 2506, ai suoi soci”.

In che modo vengono delineati i rapporti tra l'organizzazione beneficiaria e scissa in relazione alle attività/passività?

“La disciplina di avanzi e disavanzi (articolo 2504-bis, comma 4) deve essere ritenuta valida anche per quanto concerne

la scissione con scorporo. La società beneficiaria è tenuta ad iscrivere le attività e le passività oggetto di scissione sulla base dei valori risultanti dalla situazione contabile di chiusura della società scissa (c.d. “principio di continuità dei valori contabili”). Tuttavia, l'iscrizione delle attività e delle passività potrebbe determinare, in capo alla società beneficiaria, l'emersione di differenze di scissione. Nell'operazione di scissione mediante scorporo la possibilità di rappresentare contabilmente il surplus di plusvalori latenti della società scissa assume un valore significativo, quello di tutelare l'integrità del patrimonio delle società coinvolte”.

Si delinea anche per le scissioni con scorporo una relazione di stima atta a individuare il valore “reale” dei beni trasferiti?

“Nelle scissioni con scorporo per la beneficiaria di nuova costituzione dovrebbe prevedersi una relazione di stima atta a individuare il valore “reale” dei beni trasferiti. La perizia di stima, redatta da un esperto indipendente, dovrebbe assumere un ruolo di garanzia, oltre che per i terzi, anche nei confronti dei soci, presenti e futuri. La ne-

cessità di far emergere i plusvalori latenti degli asset trasferiti risulta essere ancora più evidente, e addirittura inevitabile, nell'ipotesi in cui oggetto dello scorporo sia un patrimonio il cui valore contabile risulti negativo ma che presenti un valore corrente positivo”.

In tal senso si delinea un quadro in cui sembra definirsi maggiormente un effetto tipico aggregativo di patrimoni, piuttosto che quello annullatorio?

“In questi termini, potrebbe probabilmente proporsi, nell'ambito degli istituti della fusione e della scissione, una visione più armonizzata della disciplina sulle differenze. Ad originare l'esigenza di applicare la normativa sulle differenze sono i patrimoni che si aggregano per effetto della fusione o si disaggregano per effetto della scissione, facendo emergere come la riunione o la disaggregazione di tutti gli elementi patrimoniali contenuti nelle società interessate rappresentino la sostanza propria di tutte le operazioni, a prescindere dalla sostituzione delle partecipazioni prima detenute e poi annullate attraverso i valori dei singoli elementi patrimoniali ovvero i rapporti di cambio sottesi”.

Work for equity, meglio senza IVA

I tecnici di Assoholding propongono delle modifiche al regime fiscale attualmente in vigore

La deduzione del 30% nell'ambito delle procedure di work for equity non si applica in caso di aumento di capitale effettuato tramite conferimento in natura di prestazioni d'opera e servizi. È quanto previsto dall'art.3 del DM 7 maggio 2019.

L'istituto del work for equity, recepito dal nostro ordinamento, replica una prassi di incentivazione delle start up presente in diversi paesi al mondo che prevede un meccanismo di remunerazione dei

lavoratori in azioni o quote della società. La politica che sottostà al work for equity è stata pensata per sostenere il cash flow delle imprese, specie in momenti di liquidità ridotta come la fase di start up. “I soci prestatori d'opera – chiariscono gli esperti di Assoholding – ai sensi della normativa di riferimento sono esclusi dal regime fiscale di vantaggio. Il dipendente pur maturando un credito che potrà essere saldato esclusivamente con l'erogazione delle prestazioni da parte del socio”.

Assoholding nell'azione a sostegno delle associate punta a una revisione di questo meccanismo e più in generale ad una rimodulazione dell'intera disciplina del work for equity.

“Il passaggio principale – concludono i tecnici – deve essere quello di modificare l'aliquota o escludere interamente dal regime IVA queste operazioni, come accade in altri paesi.

Soltanto in questo modo si agevolerebbe la misura di sostegno rendendola appetibile”.

34 DUE

Radiocor
AGENZIA D'INFORMAZIONE

Direttore responsabile: Fabio Tamburini
In redazione: Maurilio Fina
Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE Spa
Registrazione: n° 276 del 24-5-2011 presso il Tribunale di Milano

Sede Legale e redazione: Viale Sarca, 223, 20126 Milano MI - Tel: 02.3022.4602-3 - Fax: 02.3022.481
Progetto editoriale, grafico e artwork: Il Sole 24 ORE Radiocor Agenzia d'informazione

Copyright 2011-2023 - Il Sole 24 ORE Spa Radiocor Agenzia d'informazione.
È vietata la riproduzione anche parziale o a uso interno con qualsiasi mezzo, non autorizzata.